



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 20948/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VII e IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge “Disposizioni urgenti in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, comma 2 e 124, commi 3 e 6” **Reg. Gen. n. 90**

Ad iniziativa del Consigliere Luca Colasanto
Depositata il 24 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **- 5 OTT 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni urgenti in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, comma 2 e 124, commi 3 e 6”

Ad iniziativa del Consigliere Luca Colasanto

(Registro Generale numero 90)



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel disciplinare il sistema di autorizzazione allo scarico di acque reflue e delle reti fognarie, individua anche le competenze legislative in materia della Regione.

In particolare l'art. 101, comma 2, attribuisce alla Regione il potere di definire, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 (contemperamento dell'esigenza di rispettare i valori limite previsti dall'Allegato 5 con quella di consentire ai Comuni la realizzazione di nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti), valori limite diversi da quelli fissati nel suddetto Allegato, purché non meno restrittivi di quelli indicati nelle Tabelle 1, 2, 3/A, 3 e 4, limitatamente a quelle sostanze indicate nella Tabella 5.

In coerenza con l'art. 101 il successivo art. 124, comma 3, attribuisce alle regioni la funzione di definire il regime autorizzatorio per gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie.

Analoga funzione è attribuita dal successivo comma 5 per gli scarichi di acque reflue fognarie. Infine vi sono nel decreto legislativo in questione altre funzioni attribuite in materia alla Regione, tra cui quella del successivo comma 6, secondo cui spetta alle regioni disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

La Regione Campania, tuttavia, non ha mai attuato le suindicate funzioni per cui vi sono molti Comuni che, non essendo dotati di depuratori o avendo depuratori fatiscenti e non funzionanti, non sono in grado di ottenere l'autorizzazione, anche per i limiti imposti dall'Allegato 5.

Ciò espone, ovviamente, gli amministratori a responsabilità penali per evitare le quali i Comuni dovrebbero inibire l'utilizzo delle reti fognarie ai cittadini e chiudere le strutture pubbliche (es. scuole, municipi) che utilizzano detta rete.

È evidente, allora, che la problematica assume una valenza sociale rilevante e richiede un urgente ed indifferibile intervento da parte della Regione, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di settore in grado di dare attuazione alle funzioni attribuite alle regioni dalla normativa statale.

La finalità della presente proposta è proprio quella di dettare una disciplina transitoria che consenta ai Comuni di continuare ad utilizzare le reti fognarie, garantendo nel contempo il rispetto dei valori limite inderogabili a tutela dell'ambiente.

Il meccanismo prescelto è quello di prevedere una autorizzazione *ope legis* provvisoria per quei Comuni che, dotati di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti, rispettino i suddetti valori limite, prevedendo nel contempo l'immediata sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione nel momento in cui dovesse essere accertato il superamento di essi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina regionale organica attuativa del disposto di cui agli artt. 101, comma 2, e 124, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono provvisoriamente autorizzati gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti, purché tali scarichi rispettino i valori limite di emissione indicati nelle Tabelle 1, 2, 3/A, 3 e 4, limitatamente a quelle sostanze indicate nella Tabella 5, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che i Comuni si siano attivati per la realizzazione degli impianti di depurazione o per il funzionamento di quelli esistenti.
2. Il superamento dei limiti di cui al comma 1, accertato a seguito dei controlli da parte dell'autorità amministrativa preposta, comporta la automatica sospensione dell'autorizzazione provvisoria fino a quando i valori limite non saranno ripristinati.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania